
Nuova deducibilità per i professionisti delle spese per alimenti e bevande e per la formazione: l'impatto sul modello Redditi 2018

di [Gianfranco Antico](#), [Massimo Genovesi](#)

Pubblicato il 13 Giugno 2018

Il Legislatore ha operato modifiche normative in favore dei professionisti, inserendo delle variazioni in materia di deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione degli alimenti e bevande, e delle spese sostenute per l'aggiornamento e la formazione professionale

Con la [Legge n. 81 del 22.05.2017](#), rubricata "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", il Legislatore ha operato delle modifiche normative in favore dei professionisti, inserendo delle variazioni in materia di [deducibilità](#) delle spese alberghiere e di somministrazione degli alimenti e bevande, e delle spese sostenute per l'aggiornamento e la formazione professionale.

Le spese alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevande

Prima dell'intervento delle suddette modifiche, il Legislatore aveva previsto numerose limitazioni alla deducibilità dei predetti oneri, dato che - per la intrinseca natura di tali spese - riteneva sussistente, alla luce di un giudizio prognostico, il rischio che una parte di queste spese potesse essere riconducibile alla "sfera privata" del professionista.

Per la precisione l'art. 54, comma 5, del DPR n. 917/1986 prevedeva (e prevede tutt'ora) che "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta".

Quindi nessuna possibilità di deduzione integrale ma un doppio sbarramento, costituito *in primis* da una percentuale sulle spese sostenute, il cui importo non può essere - comunque - superiore al perimetro quantitativo tracciato dalla seconda percentuale, applicata questa volta ai compensi percepiti nel periodo

d'imposta, che rappresenta una sorta di "plafond" a disposizione del lavoratore autonomo.

Tale condizione è mutata in meglio con l'avvento della novella suddetta.

L'art. 8, comma 1 della L. n. 81/2017, sostituendo il secondo periodo dell'art. 54, comma 5 cit., ha ora disposto che: *"I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento